



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CHE
RICHIAMANO ATTI NON ALLEGATI**

- Sentenza del 29/01/2025, n. 13/86 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna
- Pres. Aiello
- Rel. Aiello

Composizione

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Avviso di accertamento – Motivazione per *relationem* – Atti richiamati –
Allegazione – Necessità.

Massima

In tema di avviso di accertamento, laddove nella motivazione dell'atto si faccia riferimento ad altro atto (c.d. motivazione *per relationem*), quest'ultimo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento che richiamano atti non allegati. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che siffatto obbligo sussiste in relazione agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente).

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

Conformità

- Sez. 5, n. 5112 del 27 febbraio 2025;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Sez. 5, n. 16793 del 15 giugno 2021;
- Sez. 5, n. 28060 del 24 novembre 2017.

Anno pubb.

- 2025